

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ**

Il Consiglio europeo persegue, ormai da più di un decennio, una strategia comunitaria rivolta alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri. In tale ottica ha approvato due direttive fondamentali (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE).

Al fine di prevenire procedure di infrazione il comma 1226 della Legge 296/06 (finanziaria 2007) stabilisce che le Regioni devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al d.P.R. n. 357/1997, e successive modificazioni, o al loro completamento, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al comma 1215 dispone la rivalsa economica sulle regioni inadempienti rispetto alla normativa comunitaria ambientale.

La presente legge, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità, attraverso la disciplina essenziale degli strumenti di tutela quali le misure di conservazione, la valutazione di incidenza ed i piani di gestione applicabili anche ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini nelle more della normativa statale in materia. Individua, inoltre, gli enti gestori dei SIC e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti sul territorio ligure.

La Regione prima della presente legge aveva adottato una serie di provvedimenti in materia, volti alla conservazione dei Sic terrestri e dei Sic marini.